



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Provincia di Verona

N° 36 Del 19/10/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL “PATTO TERRITORIALE DELLA LESSINIA” ALLO SCOPO DI PROMUOVERE SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO E FAVORIRE L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-OCCUPAZIONALE, PERIODO 2024-2027 (31/12/2027), FRA IL COMUNE DI GREZZANA (CAPOFILA), IL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA ED ALTRI COMUNI DELLA LESSINIA.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore 09:07, si è riunito presso la sala delle adunanze del municipio, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, pubblica, in Prima convocazione. Partecipa all'adunanza, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Comunale Dott. Davide Scibona. Eseguito l'appello risulta quanto segue:

Titolo	COGNOME NOME	P	A
Sindaco	Melotti Claudio	X	
Consigliere	Albarelli Alessandra	X	
Consigliere	Corradi Lorenza	X	
Consigliere	Grobberio Stefano	X	
Consigliere	Daldosso Sara	X	
Consigliere	Guandalini Davide		X
Consigliere	Mazo Giordano	X	
Consigliere	Sauro Francesco	X	
Consigliere	Benedetti Pierpaolo	X	
Consigliere	Meneghelli Riccardo	X	
Consigliere	Perini Ivan	X	
Consigliere	Canteri Andreina	X	
Consigliere	Gainelli Davide	X	

PRESENTI N° 12

ASSENTI N° 1

Il Presidente, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

INTERVENTI SUL PUNTO N. 4 AVENTE PER OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL "PATTO TERRITORIALE DELLA LESSINIA" ALLO SCOPO DI PROMUOVERE SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO E FAVORIRE L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-OCCUPAZIONALE, PERIODO 2024-2027 (31/12/2027), FRA IL COMUNE DI GREZZANA (CAPOFILA), IL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA ED ALTRI COMUNI DELLA LESSINIA.

Il Sindaco lascia la parola al consigliere Daldosso.

Il Consigliere Daldosso chiarisce che si tratta di una conseguenza del recesso dai Patti Territoriali con capofila il comune di San Bonifacio approvato in agosto per aderire a questi nuovi patti aventi come capofila il comune di Grezzana per attivare uno sportello del lavoro più aderente ai bisogni del territorio.

Il Sindaco sottolinea che a volte le cose piccole funzionano meglio.

Non avendo altri chiesto la parola, la proposta è messa ai voti per alzata di mano.

Con voti favorevoli n. 12 unanimi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito e vista l'allegata proposta di delibera;

VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione che, allegata in originale al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12 unanimi,

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Grezzana ha proposto la costituzione di un nuovo Patto Territoriale, denominato Patto Territoriale della Lessinia, per il periodo 2024-2027, regolato dagli stessi patti e condizioni di quello dal quale l'Ente ha operato il recesso con ente capofila il comune di San Bonifacio, ad eccezione della quota di compartecipazione che, per fare fronte alle spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica, è stabilita nella misura di € 0,10 per abitante, secondo il numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (dato validato dall'ISTAT), con lo stesso Comune di Grezzana quale ente capofila, con il comune di Bosco Chiesanuova ed altri comuni della Lessinia;
- il Comune di Grezzana, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/07/2024, ha receduto dal Patto Territoriale con ente capofila il comune di San Bonifacio e dalla relativa convenzione sottoscritta in data 13/12/2023 e in scadenza al 31/05/2026, ai sensi dell'art. 8 della suddetta Convenzione;
- il recesso del Comune di Grezzana è stato comunicato al Comune di San Bonifacio, mediante trasmissione della relativa delibera, con prot. n. 15348 del 01/08/2024;

Rilevato che:

- la volontà di costituire un nuovo Patto Territoriale è stata comunicata dal comune di Grezzana ai Comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, Sant'Anna D'Alfaedo, San Mauro di Saline e Velo Veronese, facenti parte della Lessinia, con prot. n. 17914 del 11/09/2024, unitamente alla richiesta di partecipazione allo stesso;
- con la suddetta comunicazione è stato inoltre richiesto ai medesimi Comuni, qualora interessati a aderire al costituendo Patto Territoriale della Lessinia, di manifestare per iscritto la propria volontà in tal senso, entro e non oltre il 20/09/2024;

Preso atto che entro il termine sopra indicato hanno manifestato la volontà di adesione i seguenti Comuni:

- Bosco Chiesanuova, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 16242 del 16/08/2024;
- Cerro Veronese, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 17979 del 12/09/2024;
- Erbezzo, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 17866 del 11/09/2024;
- Roverè Veronese, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 18607 del 19/09/2024;

Tenuto conto che:

- le condizioni del mercato del lavoro risultano a tutt'oggi critiche permanendo le difficoltà occupazionali connesse alla crisi economica;

- gli ammortizzatori sociali non sono da soli sufficienti a soddisfare il fabbisogno economico delle famiglie poiché molte persone si ritrovano oggi senza un'occupazione lavorativa o in una condizione di precarietà lavorativa;

Rilevato che con questo accordo si intende quindi potenziare la rete di soggetti interessati quali datori di lavoro, soggetti pubblici o privati autorizzati o accreditati a svolgere servizi per il lavoro ed enti interessati allo sviluppo economico ed al mercato del lavoro locale;

Dato atto che:

- tale rete consente di realizzare specifici obiettivi di politica del lavoro e di inclusione rivolti ai soggetti maggiormente vulnerabili, utilizzando, di volta in volta, risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali ed altri finanziamenti pubblici o privati che si rendessero disponibili;

- risulta pertanto necessario che le parti che sottoscrivono il patto dovranno anche contribuire alla creazione di un fondo di spesa nella misura definita nella convenzione allegata;

- risulta inoltre necessario che la rete di soggetti si avvalga di un servizio di supporto tecnico amministrativo;

Preso atto che:

- è da considerarsi strategica la costituzione dei Patti Territoriali in un'ottica di welfare integrato fra politiche sociali e lavorative come peraltro indicato dal Dlgs 147/2017 che introduce in Italia il Piano Nazionale di Contrasto alla Povertà;

- l'Agenda Europea 2030, documento fondamentale che ispira il nuovo periodo di Programmazione, definisce ambiti di intervento coerenti con il modello proposto, tra cui la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, il rafforzamento della capacità istituzionale dell'amministrazione pubblica nell'ottica di una buona governance;

- la recente normativa nazionale (D.Lgs n. 250 del 14 settembre 2015 e successive integrazioni e modifiche) e regionale (Legge Regione Veneto n.3 del 13 marzo 2009 e successive integrazioni e modifiche) ribadiscono l'importanza di rendere disponibili servizi e misure di politica attiva per il lavoro a tutti i cittadini secondo logiche di prossimità, continuità, personalizzazione degli interventi e condizionalità, nonché perseguendo l'integrazione tra servizi pubblici e privati territoriali;

Dato atto che il comune di Bosco Chiesanuova, con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31/07/2024, ha receduto dal Patto Territoriale e dalla convenzione sottoscritta in data 13/12/2023 e in scadenza al 31/05/2026 con ente capofila il comune di San Bonifacio, ai sensi dell'art. 8 della suddetta Convenzione, e in data 16/08/2024 ha comunicato il recesso al comune di San Bonifacio tramite PEC prot. n. 8100;

Visto lo Schema di Convenzione proposto dal comune di Grezzana, acquisito al protocollo comunale n. 9509 in data 03/10/2024, condiviso con gli altri Patti territoriali della Provincia di Verona a seguito di un percorso di co – progettazione e condivisione di azioni ed obiettivi, che prevede quale ente capofila il Comune di Grezzana;

Preso atto dell'intenzione di costituire un nuovo Patto Territoriale, denominato Patto Territoriale della Lessinia, per il periodo 2024-2027, regolato dagli stessi patti e condizioni di quello dal quale l'Ente ha operato il recesso, ad eccezione della quota di compartecipazione che, per fare fronte alle

spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica, è stabilita nella misura di € 0,10 per abitante, secondo il numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (dato validato dall'ISTAT), con il Comune di Grezzana quale ente capofila ed altri comuni della Lessinia, al fine di instaurare un rapporto di stabile collaborazione tra pubblico e privato e di programmare e promuovere interventi ispirati a normative e politiche di integrazione tra sistemi di welfare e workfare, attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili nel periodo di Programmazione 2021-2027 anche riferite al Piano Povertà (Dlgs 147/2017) e al Pon Inclusione;

Atteso che la convenzione trova fondamento giuridico e disciplina nell'art. 30 del D.Lgs n. 267 del 2000, che prevede lo svolgimento in comune da parte di più enti locali in modo coordinato di funzioni e servizi, come evidenziato anche nell'art. 15 della legge n. 241 del 1990;

Considerato che, per dare maggior sostegno all'organizzazione del Patto Territoriale della Lessinia, il comune di Grezzana intende individuare, mediante procedure adottate ai sensi della normativa di settore, un partner tecnico-operativo in possesso del requisito minimo di iscrizione all'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi per il lavoro (art. 25 LR n. 3/2009) e di ulteriori requisiti definiti in sede di selezione;

Dato atto che il Comune di Grezzana, in qualità di Ente capofila, potrà avvalersi del supporto tecnico ed amministrativo di un Ente accreditato ai servizi per il lavoro da Regione Veneto, per la durata della Convenzione e che, per tale scopo, è previsto all'art. 6 della medesima lo stanziamento nei bilanci comunali dei comuni aderenti al Patto Territoriale della Lessinia di una quota di compartecipazione, per fare fronte alle spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica, nella misura di € 0,10 per abitante, secondo il numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (dato validato dall'ISTAT) e che tale quota di compartecipazione è modulabile annualmente, in aumento o diminuzione, in sede di Comitato di Coordinamento, previa nuova approvazione con deliberazione consiliare da parte di tutti gli Enti;

Dato atto, altresì, che lo stesso Comune di Grezzana stanzierà, nel proprio bilancio, oltre alla quota di compartecipazione, per fare fronte alle spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica, nella misura di € 0,10 per abitante, secondo il numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (dato validato dall'ISTAT), un'ulteriore quota, nella misura massima di € 300,00, per il raggiungimento della somma di € 2.090,00 (Iva esclusa) corrispondente al costo annuale del servizio, per n. 100 ore di erogazione dello stesso, al costo orario di € 20,90;

Viste le pervenute adesioni dei Comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo e Roverè Veronese;

Dato atto che i Comuni che hanno confermato l'adesione si impegnano a compartecipare all'iniziativa mediante il versamento di una quota annuale al Comune di Grezzana – Capofila, nella misura sopra indicata, spesa che è stata opportunamente prevista sul bilancio di previsione 2024/2026;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 190/2012 e n. 33/2013 e smi;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale sul presente provvedimento ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

per le motivazioni sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:

1. Di **approvare** la premessa, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. Di **costituire**, per le finalità di cui in narrativa, il “Patto Territoriale della Lessinia” per promuovere servizi e misure di politica attiva per il lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio socio-occupazionale, periodo 2024-2027, con scadenza al 31/12/2027, tra il Comune di Grezzana, in qualità di capofila ed i Comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo e Roverè Veronese;
3. Di **approvare** lo Schema di Convenzione per la costituzione del “Patto Territoriale della Lessinia”, composto di n. 16 articoli che, allegato al presente provvedimento (*allegato 1*), ne forma parte integrante, formale e sostanziale;
4. Di **stabilire** che:
 - il Comune di Grezzana è Ente capofila;
 - il Comune di Grezzana, in qualità di capofila, potrà avvalersi del supporto tecnico ed amministrativo di un Ente accreditato ai servizi per il lavoro da Regione Veneto per la durata della Convenzione e che, per tale scopo, è previsto all'art. 6 della medesima lo stanziamento nei bilanci comunali dei Comuni aderenti al Patto Territoriale della Lessinia di una quota di compartecipazione, per fare fronte alle spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica, nella misura di € 0,10 per abitante, secondo il numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (dato validato dall'ISTAT) e che tale quota di compartecipazione è modulabile annualmente, in aumento o diminuzione, in sede di Comitato di Coordinamento, previa nuova approvazione con deliberazione consiliare da parte di tutti gli Enti;
 - le somme previste, sia in entrata che in uscita, per i successivi anni verranno identificate mediante atto dal Responsabile dell'Area Amministrativa, verificato annualmente il numero di abitanti secondo i dati validati dall'ISTAT;
5. Di **autorizzare** il Sindaco o l'Assessore delegato alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
6. Di **trasmettere** ai Comuni aderenti al Patto il presente provvedimento affinché provvedano anch'essi ad approvare, nel primo Consiglio comunale utile, tale Schema di Convenzione;
7. Di **demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa i successivi provvedimenti conseguenti di competenza;
8. Di **dare atto** che il presente provvedimento:

- viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- viene pubblicato a propria cura, sul sito web istituzionale, ai sensi del D.Lgs 33/2013;

- 9) **Di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la stipula della convenzione in tempi rapidi in funzione dell'attuazione delle sue finalità e della definizione dei derivanti rapporti convenzionali.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Claudio Melotti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario

Scibona Davide

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

Piazza Chiesa, 35 C.F. e P.IVA 00668140239

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL “PATTO TERRITORIALE DELLA LESSINIA” ALLO SCOPO DI PROMUOVERE SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO E FAVORIRE L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-OCCUPAZIONALE, PERIODO 2024-2027 (31/12/2027), FRA IL COMUNE DI GREZZANA (CAPOFILA), IL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA ED ALTRI COMUNI DELLA LESSINIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Bosco Chiesanuova, 07/10/2024

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Francesca Gotta

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

Piazza Chiesa, 35 C.F. e P.IVA 00668140239

AREA CONTABILE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL “PATTO TERRITORIALE DELLA LESSINIA” ALLO SCOPO DI PROMUOVERE SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO E FAVORIRE L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-OCCUPAZIONALE, PERIODO 2024-2027 (31/12/2027), FRA IL COMUNE DI GREZZANA (CAPOFILA), IL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA ED ALTRI COMUNI DELLA LESSINIA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.,)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.,

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Si esprime parere favorevole subordinatamente all'avvenuta approvazione della terza variazione di bilancio 2024/2026, che prevede la relativa copertura finanziaria rispetto alla quota da riconoscere al Comune di Grezzana (capofila).

Bosco Chiesanuova, 11/10/2024

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Claudia Nottegar

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL “PATTO TERRITORIALE DELLA LESSINIA” PER PROMUOVERE SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO E FAVORIRE L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-OCCUPAZIONALE, PERIODO 2024-2027 (31/12/2027) FRA IL COMUNE DI GREZZANA – CAPOFILA – ED ALTRI COMUNI DELLA LESSINIA.

L'anno 2024, addì del mese di, presso la residenza municipale del Comune di Grezzana, Capofila, con sede legale in Grezzana (VR), CAP 37023, Piazzetta Milite Ignoto (già via Roma), n. 1

Tra gli Enti Locali di seguito elencati:

Il Comune di Grezzana con sede legale in Grezzana (VR), Cap. 37023, Piazzetta Milite Ignoto (già via Roma), 1 codice fiscale 00405260233 rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco/Assessore delegato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Bosco Chiesanuova con sede legale in, Cap. Via codice fiscale, rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco/Assessore delegato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di Cerro Veronese con sede legale in, Cap. Via codice fiscale, rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco/Assessore delegato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di Erbezzo con sede legale in, Cap.

Via codice fiscale , rappresentato da , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco/Assessore delegato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di Roverè Veronese con sede legale in, Cap. Via codice fiscale , rappresentato da , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco/Assessore delegato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio n. del, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- l'Agenda Europea 2030, documento fondamentale che ispira il nuovo periodo di Programmazione, definisce ambiti di intervento quali la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, il rafforzamento della capacità istituzionale dell'amministrazione pubblica nell'ottica di una buona governance;
- la normativa nazionale (D.Lgs n. 150/2015) e regionale (Legge Regione Veneto n. 3/2009) ribadiscono l'importanza di rendere disponibili servizi e misure di politica attiva per il lavoro a tutti i cittadini secondo logiche di prossimità, continuità, personalizzazione degli interventi e condizionalità, perseguendo l'integrazione tra servizi pubblici e privati territoriali;
- il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 prevede che le politiche sociali devono "relazionarsi costantemente con le politiche del lavoro, inserendo nei progetti individuali la dimensione del lavoro, la strumentazione e la formazione necessari. Non a caso in tutti i progetti per la vita indipendente nell'ambito della disabilità, così come in quelli proposti sul sociale nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), la dimensione sociale e quella lavorativa sono sempre presenti una a fianco dell'altra (insieme alla dimensione abitativa)";

Considerato che:

- a partire dall'importanza di conoscere il territorio e di unire le forze, integrare le politiche, ottimizzare le risorse finanziarie, potenziare la rete dei servizi per il lavoro e per l'inclusione sociale, sul territorio della provincia di Verona sono stati costituiti quattro Patti Territoriali per il Lavoro, quello del Distretto Ovest veronese, Lavoro 22, con capofila il Comune di Valeggio sul Mincio, quello del Distretto 3, Pianura Veronese, con capofila Legnago, quello dell'Est Veronese con capofila San Bonifacio e il Patto per il Lavoro Fascia sud est veronese, con capofila San Giovanni Lupatoto, coordinati tra loro ma rispondenti a territori con diverse specificità economiche e produttive;

- i Patti Territoriali per il lavoro sono stati costituiti con l'obiettivo di:
 - a) favorire lo sviluppo di interventi di welfare integrato tra politiche sociali e lavorative, consentire al territorio di essere rappresentato in maniera unitaria a livello regionale e poter essere in grado di intercettare risorse regionali, nazionali e offerte da fondazioni e istituzioni private;
 - b) promuovere interventi mirati a supportare le persone disoccupate nei loro percorsi di avvicinamento e inserimento al lavoro e nei momenti di transizione tra i sistemi della formazione e del lavoro, transizioni che oggi richiedono di operare non solo sul fronte della riqualificazione professionale, ma anche nella capacità di sostenere le persone disoccupate nel far fronte a molteplici fattori di vulnerabilità, con il coinvolgimento dei servizi sociali e specialistici dei territori, per prevenire forme di emarginazione che comporterebbero ulteriori costi per il sistema assistenziale;
- in data 30 gennaio 2023 è stato stipulato un Accordo di collaborazione tra i quattro Patti Territoriali per il Lavoro, che attualmente riuniscono 85 Comuni sui novantotto della Provincia di Verona, il Comune di Verona, la Provincia e l'Azienda UISS 9 Scaligera;

Rilevato che:

- negli ultimi anni la platea delle persone che versano in condizioni di disagio socio-economico nel Veneto si è allargata, coinvolgendo non solo coloro che per condizioni di svantaggio sono tradizionalmente ai margini del mercato del lavoro per problemi legati a fragilità personali e vincoli sul versante della mobilità e della conciliazione, ma anche giovani inoccupati o disoccupati con basso livello di istruzione e scarse competenze ed esperienze lavorative e persone in età adulta con una lunga carriera lavorativa alle spalle ma ancora lontani dall'età pensionabile;
- le conseguenze socio-economiche del lungo periodo di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19 hanno portato alla luce difficoltà economiche di persone non conosciute dai servizi sociali, rimaste senza lavoro e che si sono trovate in breve tempo in condizione di povertà dopo aver esaurito risparmi personali e familiari;

Dato atto che:

- è volontà del Comune di Grezzana procedere alla costituzione di un nuovo Patto Territoriale, denominato Patto Territoriale della Lessinia, per il periodo 2024-2027 (31/12/2027), regolato dagli stessi patti e condizioni di quello dal quale l'Ente ha operato il recesso, ad eccezione della quota di compartecipazione che, per fare fronte alle spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica, è stabilita nella misura di € 0,10 per abitante, secondo il numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (dato validato dall'ISTAT), con lo stesso Comune di Grezzana quale ente capofila ed altri comuni della Lessinia;

- lo stesso Comune di Grezzana stanzierà, nel proprio bilancio, oltre alla quota di compartecipazione, per fare fronte alle spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica, nella misura di € 0,10 per abitante, secondo il numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (dato validato dall'ISTAT), un'ulteriore quota, nella misura massima di € 300,00, per il raggiungimento della somma di € 2.090,00 (Iva esclusa) corrispondente al costo annuale del servizio, per n. 100 ore di erogazione dello stesso, al costo orario di € 20,90;
- il Comune di Grezzana, con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/07/2024, ha receduto dal Patto Territoriale e dalla convenzione sottoscritta dallo stesso Comune di Grezzana in data 13/12/2023 e in scadenza al 31/05/2026, ai sensi dell'art. 8 della suddetta Convenzione;
- il recesso del Comune di Grezzana è stato comunicato al Comune di San Bonifacio, mediante trasmissione della relativa delibera, con prot. n. 15348 del 01/08/2024;
- la volontà di costituire un nuovo Patto Territoriale è stata comunicata ai Comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, Sant'Anna D'Alfaedo, San Mauro di Saline e Velo Veronese, facenti parte della Lessinia, con prot. n. 17914 del 11/09/2024, unitamente alla richiesta di partecipazione allo stesso;
- con la suddetta comunicazione è stato inoltre richiesto ai medesimi Comuni, qualora interessati ad aderire al costituendo Patto Territoriale della Lessinia, di manifestare per iscritto all'indirizzo email info@comune.grezzana.vr.it la propria volontà in tal senso, entro e non oltre il 20/09/2024;
- entro il termine sopra indicato hanno manifestato la volontà di adesione i seguenti Comuni:
 - Bosco Chiesanuova, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 16242 del 16/08/2024;
 - Cerro Veronese, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 17979 del 12/09/2024;
 - Erbezzo, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 17866 del 11/09/2024;
 - Roverè Veronese, come da comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 18607 del 19/09/2024;
- per garantire ai Comuni che hanno espresso la volontà di aderire al Patto Territoriale della Lessinia con capofila Grezzana una positiva collaborazione di rete, offrendo anche ai Comuni più piccoli e con minori risorse organizzative la possibilità di fornire ai propri cittadini l'opportunità di partecipare agli interventi promossi e finanziati da Regione, UE, Fondazioni e altri enti si rende necessario

stipulare una nuova convenzione per il quadriennio 2024 – 2027;

Visti:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 e la Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n.11, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- la legge della Regione Veneto n. 3/2009, ai sensi della quale la medesima Regione promuove tipologie di intervento finalizzate ad incentivare la partecipazione al lavoro;
- la legge n. 92/2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita" ed, in particolare, l'articolo 4, comma 55;
- il D.Lgs. n. 150/2015, contenente norme per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – Finalità

I sottoscrittori concordano di procedere con la stipula della presente Convenzione, per costituire il Patto Territoriale della Lessinia per promuovere servizi e misure di politica attiva per il lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio socio-occupazionale, periodo 2024-2027 (31/12/2027) con capofila Grezzana, con le seguenti finalità:

- promozione di politiche e interventi volti a favorire il miglioramento della condizione socio-occupazionale dei cittadini del territorio, giovani e adulti, con particolare attenzione alle persone lontane dal mercato dal lavoro per formazione, genere, età, condizione personale e sociale;
- favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere i servizi per la formazione e per il lavoro, datori di lavoro, enti del terzo settore e altre realtà del territorio;
- sostenere nuove filiere produttive e occupazionali;

- potenziare gli sportelli lavoro comunali e favorire la nascita di nuovi sportelli garantendo supporto e affiancamento amministrativo e tecnico;
- garantire il coordinamento e la condivisione di procedure, strumenti e metodologie tra gli sportelli lavoro dei Comuni aderenti alla presente convenzione e il collegamento con la rete provinciale degli sportelli;
- sviluppare l'attività di fundraising a sostegno di progettualità condivise di valenza strategica per il territorio, da realizzare attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili.

Le Parti aderenti stabiliscono di volta in volta, in relazione agli specifici progetti, gli eventuali apporti finanziari a proprio carico.

Art. 3 - Ente capofila, sede e organizzazione

L'ente capofila viene individuato di comune accordo nel Comune di Grezzana.

La sede del Patto Territoriale è eletta presso gli uffici del Comune capofila.

Il Patto Territoriale per il Lavoro si doterà di un'organizzazione che garantisca la massima condivisione delle politiche e degli interventi promossi, in particolare attraverso:

- un Comitato di coordinamento, che si riunisce periodicamente e almeno due volte all'anno, anche nell'ambito del Comitato dei Sindaci del Distretto, per la programmazione e la verifica delle attività, la definizione della quota di compartecipazione annua, composto dai rappresentanti formalmente nominati dalle Parti aderenti;
- una Cabina di Regia composta da non oltre cinque membri, nominati dal Comitato di Coordinamento al proprio interno, con compiti di istruttoria e predisposizione tecnica dei programmi e dei piani sottoposti alla validazione del Comitato di Coordinamento;
- la partecipazione del rappresentante del Comune capofila al Tavolo di coordinamento provinciale, regolato dall'Accordo di collaborazione tra i Comuni capofila dei Patti Territoriali per il Lavoro del territorio provinciale, il Comune di Verona, la Provincia di Verona e l'Ulss 9 Scaligera citato in premessa;
- l'identificazione di un Ente accreditato ai servizi per il lavoro da Regione Veneto con funzioni di supporto organizzativo e tecnico necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa.

Art. 4 - Impegni delle parti

Le parti si impegnano a:

- rendere stabile la collaborazione;
- nominare i componenti del Comitato di coordinamento territoriale, organo di

rappresentanza dei Comuni aderenti;

- contribuire agli impegni organizzativi e finanziari sostenuti dal Comune capofila attraverso il conferimento della quota di compartecipazione ai costi di coordinamento e gestione con le modalità stabilite dall'art 6 della presente Convenzione;
- condividere in sede di Comitato di coordinamento le modalità di scelta e i contenuti dell'incarico all'Ente accreditato per i servizi per il lavoro da Regione Veneto;
- contribuire alla rilevazione dei fabbisogni negli ambiti dell'orientamento, della qualificazione/riqualificazione professionale, dell'accompagnamento al lavoro, delle competenze e dei profili professionali ricercati, attraverso gli osservatori dei propri Sportelli Lavoro e il confronto con i Servizi sociali, le realtà produttive e del Terzo Settore del territorio.

Art 5 - Rappresentanza

Con l'adesione alla presente Convenzione le Parti riconoscono al Comune capofila il ruolo di rappresentante del Patto Territoriale della Lessinia per l'adesione in partenariato a titolo non oneroso a progetti e interventi da presentare in occasione di bandi indetti da UE, Regione, Fondazioni o altri enti, previa comunicazione via pec delle singole proposte a tutti i Comuni convenzionati.

Art. 6 – Risorse Finanziarie

I Comuni convenzionati, ad eccezione del Comune capofila, che assume gli impegni e gli oneri necessari al coordinamento e alla gestione del Patto Territoriale per il Lavoro, si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le quote di compartecipazione annuali necessarie per fare fronte a tali oneri quantificate, per tutta la durata del Patto, in € 0,10 ad abitante sulla base della popolazione residente in ciascun Comune determinata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati validati dall'ISTAT. La quota viene determinata ogni anno in sede di Comitato di Coordinamento, previa nuova approvazione con deliberazione consiliare da parte di tutti gli Enti. E' facoltà dei singoli Comuni aderire a specifici progetti che prevedono un cofinanziamento.

Lo stesso Comune di Grezzana stanzierà, nel proprio bilancio, oltre alla quota di compartecipazione, per fare fronte alle spese generali relative alla gestione amministrativa e tecnica, nella misura di € 0,10 per abitante, secondo il numero di abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (dato validato dall'ISTAT), un'ulteriore quota, nella misura massima di € 300,00, per il raggiungimento della somma di € 2.090,00 (Iva esclusa) corrispondente al costo annuale del servizio, per n. 100 ore di erogazione dello stesso, al costo orario di € 20,90.

Art. 7 – Durata

La presente Convenzione ha durata di quattro anni ed entrerà in vigore dalla data in cui l'ultima Parte sottoscrittrice trasmetterà alle altre Parti, tramite PEC, l'originale dell'atto con apposte tutte le firme digitali.

La Convenzione potrà essere rinnovata per i successivi quadrienni previa comunicazione scritta di assenso tramite PEC tra le Parti firmatarie anteriore ad ogni scadenza triennale. In mancanza di rinnovo, la Convenzione si intende conclusa e le Parti potranno riconvocarsi per l'eventuale formalizzazione di nuovi accordi collaborativi. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 - Recesso

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cause di forza maggiore o di mutate esigenze istituzionali, previa comunicazione scritta tramite PEC da inoltrare alle altre Parti con preavviso non inferiore a tre mesi, senza che il recesso possa comportare l'insorgenza di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

La presente Convenzione può inoltre essere sciolta in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

Nel caso di recesso o di mutuo scioglimento deve comunque essere garantita la conclusione degli interventi ed attività derivanti dalla presente Convenzione, eventualmente già in attuazione alla data di comunicazione del recesso o del mutuo scioglimento.

Art. 9 – Promozione e proprietà intellettuali dei risultati

Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei principali risultati dell'attività di cooperazione conseguiti in esecuzione della presente Convenzione, considerati gli interessi pubblici perseguiti dalle Parti.

Il logo/marchio delle Parti potrà essere utilizzato congiuntamente nell'ambito delle attività comuni e dell'azione istituzionale corrispondenti all'oggetto della presente Convenzione, compatibilmente e nel rispetto della tutela della rispettiva immagine.

Resta inteso che la presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo/marchio e/o dell'identità visiva e/o dei segni distintivi delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.

La proprietà dei risultati dell'attività svolta in collaborazione nell'ambito della presente Convenzione appartiene congiuntamente alle Parti, che possono utilizzarli nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dando atto della cooperazione instaurata con la Convenzione stessa.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione della presente Convenzione sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Art. 10 – Tutela dei dati personali e riservatezza

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti da ciascuna delle Parti

nell'ambito delle attività svolte in attuazione della Convenzione saranno improntate al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, oltre che del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Le Parti si obbligano, ciascuna per la propria parte di competenza, a non divulgare dati, documenti, notizie o informazioni di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, impegnandosi altresì ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della Convenzione medesima, salvi gli adempimenti dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti propria di ciascuna Parte. In particolare, le Parti si obbligano ad osservare e far osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi sui fatti, dati, documenti, identità e qualsiasi altra informazione di cui esse possano venire a conoscenza in virtù della presente Convenzione, riguardanti i soggetti beneficiari degli interventi e che possano anche indirettamente portare allo loro individuazione.

Art. 11 – Composizione delle controversie

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione od esecuzione della presente Convenzione, le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la composizione amichevole delle medesime secondo principi di leale collaborazione istituzionale.

Qualora ciò non si rendesse possibile, la Parti prendono atto che le vertenze sono devolute alla giurisdizione esclusiva della competente Autorità giurisdizionale amministrativa (articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010).

Art. 12 - Revisione della Convenzione

La presente Convenzione potrà essere oggetto di concordate modificazioni od integrazioni formulate per iscritto, per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni del quadro giuridico di riferimento e/o per l'insorgenza di eventuali particolari necessità che comportino una variazione delle attuali previsioni, fermo restando il perseguimento delle sue finalità ispiratrici.

Art. 13 – Codici di comportamento dei dipendenti

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione delle attività previste nella Convenzione stessa.

Art. 14 – Registrazione e bollo

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1 della tabella allegata al medesimo D.P.R. n. 131/1986, salva la

registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 4, Parte II della Tariffa, del medesimo D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione stessa.

Art. 15 – Estensione

Le Parti concordano che la presente Convenzione possa essere estesa ad altri Comuni del territorio che ne condividano le finalità e a seguito di formale richiesta di adesione, al fine di ampliare le possibilità di intervento e, pertanto, di estendere la rete dei servizi per il lavoro e per l'inclusione sociale.

Per i predetti Comuni che intendessero aderire in tempi successivi, la sottoscrizione della presente Convenzione s'intenderà avvenuta previ:

- a) consenso unanime delle Parti firmatarie assunta in sede di Comitato di coordinamento;
- b) espressa manifestazione di volontà assunta dai competenti organi dei medesimi soggetti, al pieno accoglimento di tutte le disposizioni della Convenzione ed assunzione dei relativi concordati impegni.

Art. 16 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia all'articolo 15 della legge n. 241/1990, alla disciplina normativa di settore ed alle norme del Codice civile in quanto compatibili.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

- Sindaco/Assessore delegato del Comune di _____
- Sindaco/Assessore delegato del Comune di _____
- Sindaco/Assessore delegato del Comune di _____
- Sindaco/Assessore delegato del Comune di _____
- Sindaco/Assessore delegato del Comune di _____



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Provincia di Verona

Piazza Chiesa, 35 C.F. e P.IVA 00668140239

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Bosco Chiesanuova, 29/10/2024

Il funzionario incaricato
Francesca Gotta

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)